

**INDICE N. 2/2025**

SILVIA VIARO	2
Note critiche su alcune <i>sententiae</i> attribuite ad Ateio Capitone	
ANNAMARIA MANZO	63
<i>Divus Augustus filiam ultra impudicitiae maledictum impudicam relegavit.</i> Spunti di riflessione sull'accusa di adulterio e la <i>relegatio in insulam</i> di Giulia Maggiore	
GIACOMO D'ELIA	91
Dall'ordine al diritto spontaneo in F. A. von Hayek	
TOMMASO GAZZOLO	111
Hobbes e l'interpretazione della legge civile	
ROSA GERACI	134
La dimensione etica dell'architettura finanziaria e tributaria islamica	
GIUSEPPE PORTONERA	170
Appunti sul diritto civile "giurisprudenziale", rileggendo <i>Freedom and the Law</i> di Bruno Leoni	
ALESSANDRO BONDI	205
Vittima delle vittime	
ILARIA MASPES	223
La natura della responsabilità da direzione e coordinamento: il bivio fra contratto e torto	

ALESSANDRO BONDI\*

## Vittima delle vittime\*\*

English title: *Victim of the victims*

DOI : 10.26350/18277942\_000231

**Sommario:** 1. Linguaggio. - 2. Devianza criminale. - 3. Propedeutica. - 4. Politica criminale. - 5. Sussidiarietà. - 6. La vittima. - 7. Ma dov'è la vittima? - 8. Le super vittime. - 9. Realtà empirica e falso istituzionale sulle vittime. - 10. Giustizia riparativa, prestazionale, mediata per le vittime. - 11. Panpenalismo e populismo penale sulle vittime. - 12. Vittime tra beni giuridici e diritti soggettivi. - 13. Vittime sostituite. - 14. Vittime dell'ordinamento. - 15. Vittime nel processo. - 16. Vittime nella Costituzione? - 17. Vittime nella dogmatica. - 18. Vittime nella criminologia. - 19. Conclusione senza vittime.

*Sciopero dei treni, sono garantiti solo quelli a lunga percorrenza. Arrivo alle nove del mattino, la mia coincidenza partirà tra cinque ore. Ho l'iPad con me, ne approfitto per scrivere un articolo rimasto in sospeso. Cerco dove sedermi. Vedo la sala d'aspetto della stazione. La parete ha uno squarcio protetto da un vetro che sale verso il soffitto, affiancato da una lapide. Ricorda la bomba che, il 2 agosto 1980, uccise 85 persone e ne ferì più di duecento: «vittime innocenti della barbarie terroristica». È una bella giornata, il Giardino della Montagnola è vicino. Guardando la stazione, sarò da lì che scriverò di vittime<sup>1</sup>.*

---

\* Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (alessandro.bondi@uniurb.it). Il testo riprende parti della relazione svolta per il Convegno *Vittime dentro e fuori dal carcere*, il 22 giugno 2024 – Università della Repubblica di San Marino, Master di Criminologia (in corso di pubblicazione).

\*\* Il contributo è stato sottoposto a *double blind peer review*.

<sup>1</sup> Il *ragionamento giuridico* è dell'uomo e dell'uomo porta il fardello. Si può rendere manifesta l'emozione che alimenta il pensiero prima della sua formazione, perché è anch'esso parte della precomprensione che forma il giudizio (cfr. ARTH. KAUFMANN, *Rechtsphilosophie*, München, 2. ed. 1997, p. 58, primo capoverso seconda riga). È un fare che aiuta più di tante note, individuando quel che si può sottoporre al processo di falsificabilità; ed è, in fondo, la ragione di questa premessa *introspettiva* in risposta a *peer review* intelligente quanto cortese.

Il tema della falsificabilità è ripreso anche nelle note, che qui hanno forma dialogante, con limitati riferimenti bibliografici per blocchi concettuali. Approccio che sposta la loro verifica al complesso di un ragionamento *umano* riconducibile alla nota citata. È un sistema con qualche vantaggio, perché evita l'estrapolazione corpuscolare di un pensiero articolato che, nella precisione della pagina segnalata, ignora il contesto in cui è scritto, dove concetti possono essere simili ma mai uguali; un procedere, insomma, che falsifica la stessa idea di falsificabilità. In pratica, questo tipo di citazione non rincorre l'algoritmo

## **1. Linguaggio<sup>2</sup>**

La scienza lavora per ipotesi e cerca tesi da confutare. A tal fine, ha bisogno di un linguaggio comune, in particolare, quando la materia è interdisciplinare<sup>3</sup>.

La criminologia, intesa come scienza sociale che studia la devianza considerata criminale<sup>4</sup>, sembra perdere componenti importanti quando altra scienza sociale, il diritto penale, ne estrapola fatti di reato oggetto di norme punitive e preventive<sup>5</sup>.

---

e la sua capacità di tutto segnalare, preferendo invece cercare quei legami di senso ignorati dall'intelligenza artificiale: gran calcolatrice su base statistica, e d'infalibile memoria, ancora estranea al mondo delle emozioni che, in dialogo con la razionalità, caratterizzano la comunicazione umana.

<sup>2</sup> *Premessa di genere*. Ogni volta che si usa il maschile, con riferimento a parola che può o potrebbe avere anche forma femminile, il maschile è riferimento alla persona. L'uso è discriminatorio nella forma, ma non negli intenti. Soluzioni che declinino ogni volta il maschile e il femminile, secondo un ordine tutto da stabilire, non facilitano il dialogo e rischiano di diventare, a loro volta, discriminatorie verso altre espressioni sessuali in cerca di genere. Sarà la lingua parlata a offrire modelli linguistici che, infine, si rifletteranno su quella scritta. Fino ad allora, si sceglierà il male che sembra minore.

<sup>3</sup> J. L. AUSTIN, *Come fare cose con le parole (How to Do Things with Words)*, tradotto da Carlo Penco, Genova, 2017; F. FERRACUTI, *L'indirizzo interdisciplinare in criminologia*, in F. FERRACUTI (Ed.), *Trattato di criminologia, Medicina criminologica e psichiatria forense. Le radici, le fonti, gli obiettivi e lo sviluppo della criminologia*, Milano, 1987; F. GALGANO, *Le insidie del linguaggio giuridico: Saggio sulle metafore nel diritto*, Bologna, 2011; R. GUASTINI, *Il diritto come linguaggio. Lezioni (Analisi e diritto. Serie teorica)*, Torino, 2006; D. MASSIMO, *Linguaggio e realtà*, in *ET Agg. VII*, p. 287 ss., vol. Agg. VII, Roma, 2007; R. SIMONE, *Linguaggio*, in *ETSS*, vol. V, Roma, 1996, p. 330 ss.; *Thomas Hobbes. Linguaggio e leggi naturali. Il tempo e la pena*, Milano, 1981.

<sup>4</sup> B. BARBERO AVANZINI, *Devianza e controllo sociale*, Milano, 2002; R. BISI, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Milano, 2004; S. BORILE, *Storia, forme e rappresentazioni sociali della violenza*, Milano, 2022; J. C. COFFEE, *Genesi, indagine, prevenzione e repressione della devianza organizzativa, tra fallacie cognitive e 'tentazioni sacrificali'. Alcune riflessioni a partire dal volume di Maurizio Catino "trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni"*, in *LP* (15 febbraio 2024), 15.02.2024; T. FERGUSON, *Causes of Delinquency*, in *Br. Med. J.*, 2 (1962), p. 1238 ss.; S. HESTER – P. EGLIN, *Sociologia del crimine*, a cura di Caniglia Enrico e R. Cirus, Milano, 2023; F. PRINA, *Devianza e criminalità: concetti, metodi di ricerca, cause, politiche*, Roma, 2019; F. P. WILLIAMS – M. D. MCSHANE, *Devianza e criminalità*, Bologna, 1999.

<sup>5</sup> ALBRECHT, *Kriminologie: eine Grundlegung zum Strafrecht; ein Studienbuch*, München, 4. ed. 2010; S. ALEO, *Criminologia e sistema penale*, Padova, 2. ed. 2020; A. BALLONI – R. SETTE – R. BISI, *Criminologia applicata*, Padova, 2019; A. BARATTA – A. SIMONE, *Criminologia critica e critica del diritto penale: introduzione alla sociologia giuridico-penale*, Milano, 2019; M. BOCK et al., *Kriminologie*, München, 6. ed. 2008; R. BIANCHETTI (Ed.), *Criminologia e sistema penale: uno sguardo ai limiti e alle potenzialità*, in *Il contributo della criminologia al sistema penale. Alla ricerca del*

In particolare, la gestione della vittima – il nostro tema – pare immolarsi sull'altare della politica criminale, quando officiante non è più la criminologia ma il diritto penale.

## **2. Devianza criminale**

L'immagine sacrificale utilizzata ricorda l'origine simbolico-religiosa che innerva una società ormai laica in Occidente, eppure sensibile a simbolismi, percezioni, populismi dissacranti quanto desocializzanti<sup>6</sup>. La stessa immagine sacrificale, tuttavia, rischia di sottodimensionare il ruolo della vittima.

In altri termini, con preoccupazione scientifica ed empatia non sempre disinteressata, si sostiene che la vittima sia l'elemento *ingiustamente* dimenticato, quando l'ordinamento penale cristallizza in reati alcune forme di devianza criminale.

Ma quando il concetto di ingiustizia si affaccia sul diritto, e prende pure una forma avverbiale, si può temere di tutto. E di tutto si dovrebbe dire. Meglio seguire un'altra strada, puntellando il discorso su principi e contenuti che informano questo studio<sup>7</sup>.

---

*nuovo «volto» della pena*, Santarcangelo di Romagna, 2014, p. 15 ss.; U. EISENBERG – R. KÖLBEL, *Kriminologie*, Tübingen, 2017; C. A. ELBERT, *Criminologia, scienza e mutamento sociale*, a cura di L. Natali, Milano, 2013; G. KAISER, *Kriminologie. Ein Lehrbuch*, Heidelberg, 1980; G. MAROTTA – L. CORNACCHIA, *Criminologia: storia, teorie, metodi*, Milano, 3. ed. 2021; D. MEIER, *Kriminologie*, München, 2021; A. MELUZZI – G. ALESSANDRONI, *Manuale di criminologia e di scienze forensi*, Mantova, 2021; L. MONACO, *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, in «StUrb» (1980), p. 399 ss.; T. NEWBURN, *Criminology*, 3. ed., London, 2007; J. PINATEL, *Criminologia*, in *ETSS*, II (1992), p. 598 ss.; L. RODRIGUEZ-MANZANERA, *Criminologia*, 27. ed., Armagura, 2010; N. SAMPAIO PENTEADO FILHO, *Manual esquemático de criminologia*, Lisboa, 2021; H.-D. SCHWIND, *Kriminologie*, Müller, Juristischer Verlag, 22. ed. 2013; H. WALDER et al., *Kriminalistisches Denken*, Heidelberg, 12. ed. 2024; M. WEISSER, *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*, Bologna, 1989.

<sup>6</sup> G. RADBRUCH – H. GWINNER, *Geschichte des Verbrechens: Versuch einer historischen Kriminologie*, Berlino, 1991; S. BONINI, *Retorica, «simbolismo» e diritto penale: i possibili termini essenziali della problematica*, in *La retorica fra scienza e professione legale*, Milano, 2004; F. CARRARA, *Lineamenti di pratica legislativa penale (Collezione di testi e di studi)*, Bologna, 2005; G. FÖRSTER, *Das mosaische Strafrecht in seiner Geschichtlichen Entwicklung*, Leipzig, 1900; I. GARGANO (a cura di), *Immagini simboli pregiudizi*, Rimini, 2000; J. KOHLER, *Das Strafrecht der Italienischen Statuten vom 12.-16. Jahrhundert*, 1897; M. KUHLI, *Geschichte des Strafrechts: von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart*, Baden-Baden, 2025; R. PALAVERA, *Responsabilità non umane al tramonto dell'antropocene? Riflessi penalistici*, in *Jus Online*, 2 (2020), p. 184 ss.; L. VIOLANTE, *Storia d'Italia. Annali vol. 14 - Legge, diritto, giustizia*, Torino, 1998; T. VORMBAUM, *Einführung in die moderne Strafrechtsgeschichte*, Berlin-Heidelberg, 2016.

<sup>7</sup> *Ex multis*, da diversi punti di vista: G. D. AMICIS, *La formulazione del principio di diritto e i rapporti tra sezioni semplici e sezioni unite penali della Corte di cassazione*,

### 3. Propedeutica

Poche indicazioni su cosa sia la criminologia e il diritto penale, permettono di affrontare la rappresentazione poc'anzi suggerita di devianza criminale, considerando ch'essa è concetto propedeutico alla gestione politico-criminale di alcuni aspetti della socialità e – nel caso di specie – concetto necessario per capire gli affanni della vittima e della sua stessa definizione<sup>8</sup>. Va però sottolineato che, questa rappresentazione della devianza criminale e della sua gestione, non è né scontata né tantomeno neutrale, nei contenuti come nella forma. È una confessione dell'approccio scientifico che si

---

in «DPC» (2019); N. AMORE, *L'interpretazione praticabile. Appunti verso un'ermeneutica penale spendibile nel processo*, in *AP*, 3 (2022), p. 2 ss.; C. BAGNOLI, *La ragione prima dei principi (interv. a Jonathan Dancy)*, in «Sole 24 Ore» (26 giugno 2018); S. BARTOLE, *Principi generali del diritto*, in *ED*, vol. XXXV, Milano, 1986, p. 1 ss.; G. BELARDELLI, *Oltre la scienza: l'ideologia dei nuovi diritti e il concetto di limite*, in «Corriere della Sera» (25 dicembre 2015); A. BERNARDI, «Principi di diritto e diritto penale europeo», vol. 11, Università degli Studi di Ferrara, 1988; M. BERTOLINO, *Diritti fondamentali e diritto penale della prevenzione nel paradigma dell'efficienza*, in C. E. PALIERO et al. (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, SO-Emilio Dolcini, vol. II, Milano, 2018, p. 847 ss.; W. BEULKE – C. FAHL – F. VIGANÒ (a cura di), *Menschenrechte und Strafrecht. Ein Plädoyer für eine Neuorientierung*, in *Festschrift für Werner Beulke zum 70. Geburtstag*, Heidelberg, 2015; S. CANESTRARI – F. FAENZA, *Il principio di ragionevolezza nella regolamentazione biogiuridica: la prospettiva del diritto penale*, in «Criminalia», 1 (2008), p. 73 ss.; F. CARINGELLA – A. SALERNO, *I principi costituzionali in tempo di pandemia*, in *Manuale ragionato di diritto penale*, Milano, 3. ed. 2021; O. COZZI, *Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: profili costituzionali*, Napoli, 2017; M. DE CARO, *Libertà*, in *Treccani Agg. IX*, vol. 2, Roma, 2015, p. 59 ss.; M. DONINI, *Perché la legge non esiste senza il diritto*, in *SP*, p. 1 ss.; L. FERRAJOLI, *Principia iuris: teoria del diritto e della democrazia*, vol. 3, Bari-Roma 2007; G. P. FLETCHER, *Grammatica del diritto penale*, Bologna, 2004; G. FORNASARI, *I principi del diritto penale tedesco*, Padova, 1993; M. GALLO, *Diritto penale e Costituzione*, in «DPC» (s.d.); E. HEINZE, *Teorizzare diritto e memoria storica: il negazionismo e le precondizioni dei diritti umani*, in «DPC-TR» (2018) 4, p. 175 ss.; N. IRTI, *Diritto della contemporaneità*, in *ET XXI Secolo*, Roma, 2009; G. LANEVE, *Ruolo delle corti costituzionali e decisioni politiche: un rapporto sempre problematico tra esigenze della rappresentanza e superiorità dei principi*, in A. PÉREZ MIRAS et al. (a cura di), *Sovranità e rappresentanza. Giustizia costituzionale e nuove forme di partecipazione politica*, Napoli, 2018, p. 3 ss.; P. LANGFORD, *Rewriting human rights: lyotard and the other's rights*, in A. A. BONDI et al. (a cura di), *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino, 2020, p. 659 ss.; A. LONGO, *I diritti umani ai tempi di internet*, in «Sole 24 Ore» (13 ottobre 2014); F. MANTOVANI, *Principi di diritto penale*, Padova, 2007; L. MEZZETTI, *Valori, Principi, Regole*, Regensburg, 2016; S. MOCCIA, *Riflessioni sul difficile rapporto tra principi e prassi*, in *Diritto penale tra teoria e prassi*, 1 (2024), p. 49 ss.; F. A. SIENA – A. MANNA, *Principi costituzionali e diritto penale della sicurezza sul lavoro*, in *Sistema penale in materia di sicurezza sul lavoro*, Torino, 2023, p. 1 ss.

<sup>8</sup> V. sotto § 6 *La vittima*.

vorrebbe offrire, facendo uso e abuso di termini criminologici riferiti a politica criminale che può comprendere, in ultima istanza, l'intervento penalistico.

È una posizione osteggiata da certa sociologia. Ma proprio questo *diritto penale di ultima istanza* ha dalla sua esperienze senza pari, così come tanti fallimenti, qui però intesi come esperienze sottoposte alla falsificazione della vita e, come tali, in grado d'indicare quali strade sarebbe meglio non seguire, se si volessero evitare i ricorsi della storia che spesso accompagnano l'agire dell'uomo.

Tanto basta per sospendere quel che si era appena cominciato a scrivere sul ruolo della vittima e abbozzare, invece, alcune spiegazioni preliminari senza le quali *il cieco non è d'aiuto al sordo*: un procedere che può indurre al panico, se non trova misura nella semplificazione che inciampa nella gratitudine dei profani, cercando l'indulgenza degli esperti.

#### **4. Politica criminale**

Criminologia, diritto penale, e la politica che ne fa strumenti del suo agire, rappresentano mondi differenti ma interconnessi, per via della necessità sociale di offrire alla comunità forme ordinate, sicure, evolutive di convivenza mediante regole che, da un lato, erodono spazi di libertà della persona, dall'altro, le offrono garanzie di pacifica socialità in compensazione delle libertà costrette.

Con sintesi poco acconcia alla chiarezza, si prende così atto che la politica criminale accetta la coesistenza tra criminologia e diritto penale, ossia tra empiria e norma, rifiutando presunte incompatibilità *ideologiche*.

La realtà interpretata dalla criminologia vive il diritto ed è plasmata da esso. L'essere e il *dover essere* fanno del diritto un'espressione possibile della politica, con metodi diversi ma un medesimo fine: il contenimento della devianza criminale<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> C. ROXIN, *Politica criminale e sistema del diritto penale. Saggi di teoria del reato (Studi di scienze penalistiche integrate)*, a cura di S. Moccia, Napoli, 1998. Cfr. E.M. AMBROSETTI, *Dogmatica e politica criminale: attualità del pensiero di Alessandro Alberto Calvi*, in *IP*, 2 (2023), p. 3 ss.; A. BONDI, *Zero*, in A. CAVALIERE et al. (a cura di), *Politica criminale e cultura giuspenalistica*, Napoli, 2017, p. 83 ss.; F. BRICOLA, *Politica criminale e scienza del diritto penale*, Bologna, 1997; M. DONINI, *Dogmatica penale e politica criminale a orientamento costituzionalistico. Conoscenza e controllo critico delle scelte di criminalizzazione*, in «*Dei delitti e delle pene*» (1998) 3, p. 37 ss.; H. H. JESCHECK, *Dogmatica penale e politica criminale. Nuove in prospettiva comparata*, in *IP*, 1985, p. 507 ss.; G. MARINUCCI, *Politica criminale e codificazione del principio di colpevolezza*, in *RIDPP*, 2 (1996), p. 423; L. MONACO, *Su teoria e prassi del rapporto tra diritto penale e criminologia*, in «*StUrb*» (1980), p. 399 ss.; F. von LISZT, *Der Zweckgedanke im Strafrecht*, Berlin, 1882; D. PULITANÒ, *Politica criminale*, in *ED*, vol. XXXIV, 1985, p. 73 ss.; M. ROMANO, *Dogmatica e politica criminale oggi*, in «*RIDPP*»

## **5. Sussidiarietà**

Se il diritto è strumento della politica, il diritto penale è strumento di controllo sociale e di garanzia individuale.

Pertanto, s'ha da ricordare una volta di più il vincolo di eccezionalità del diritto penale, vale a dire, di un diritto che si auto-limita, intervenendo in maniera sussidiaria solo quando altro strumento di politica criminale non ha almeno la stessa efficacia, invece, attribuita alla disposizione penale.

Il *focus* sulla vittima non cambia, né può cambiare alcunché di quanto la sussidiarietà impone. Il sistema penale esprime la sanzione più forte il cui uso, per misura efficienza efficacia – e un pregiuridico senso di giustizia – crea un'aspettativa: una reazione modulata di gravità crescente, come reazione all'inosservanza di una disposizione comportamentale.

In altre parole, verso condotte che creano allarme sociale da parte di un eroinomane, di un immigrato irregolare, di un taccheggiatore, di un fanatico religioso, di un incapace d'intendere e di volere non è sempre necessario rispondere con le pene e le misure di sicurezza previste dal diritto penale per fatti considerati reati dall'ordinamento (artt. 17 ss. c.p., art. 22 c.p.m.p., art. 52 D. lgs 74/2000).

In breve: si può penalizzare una condotta, ma non si deve farlo per forza, nemmeno quando il diritto penale rappresenta la risposta più efficace al tipo di devianze sopra descritte, con vittime e autori-vittime particolarmente diffuse.

Certo, se si prendesse sul serio questo ultimo assunto, tanta politica dovrebbe cercare altra occupazione o una diversa Costituzione. Ma non è un suggerimento.

## **6. La vittima**

Si è scritto di politica criminale e di scienza penalistica integrata che, guardando a empiria e norme, offra strumenti possibili d'intervento nella gestione della devianza criminale. Sono passaggi argomentativi utili per parlare della vittima e del rischio che il suo ruolo sia frainteso.

Così attrezzati si può – finalmente – domandare chi sia la vittima per la scienza penalistica integrata e perché, come anticipato in prima battuta, la vittima sarebbe il soggetto dimenticato, nonché la ragione di tante precisazioni concettuali.

Riprendendo la definizione offerta dalla c.d. legge Cartabia in tema di *giustizia riparativa*, la vittima è «*la persona fisica che ha subito*

---

(2014) 2, 10; A. M. STILE – V. MONGILLO (a cura di), *Politica criminale e riprogettazione del codice penale*, Napoli, 2021.

*direttamente dal reato qualunque danno patrimoniale o non patrimoniale, nonché il familiare della persona fisica la cui morte è stata causata dal reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona» (art. 42 d.lgs. n. 150/2022 lett. b).*

Dunque, è una persona fisica: non un ente, non una istituzione, non uno Stato. E nemmeno il popolo sovrano (diff. art. 91 c.p.p.). Il piano è un altro: legato a persone, sofferenze, garanzie individuali, ragioni risarcitorie. È il piano antico dell'umanità, è lo scontro tra singoli mediato dalla comunità: una caratteristica della socialità fonte di confusione su cui tornare.

## **7. Ma dov'è la vittima?**

Buona parte dell'ordinamento penale sembra effettivamente dimenticare l'esistenza della vittima. La ragione si annida nella stessa esistenza di un sistema penale.

Nella narrazione della criminalità gestita da un sistema penale tradizionale si parla, quasi sempre, solo di autori e non di vittime: con buona pace del titolo IV del libro primo del Codice penale in cui il *reo* condivide questo spazio normativo con la *persona offesa dal reato*.

Si dirà: il nostro Codice penale è del 1930, combina ottima fattura tecnica e pessima ideologia politica. Oggi ha ancora una grammatica di parte generale forte, ma prescrizioni di parte speciale deboli, largamente novellate dal legislatore repubblicano. Anche nella rilettura costituzionalmente orientata di un Codice penale in vana attesa di riforma, l'attenzione rimane sulla tutela di beni giuridici, nel limite della colpevolezza del reo, con la variante della sua pericolosità, entro il paradigma della causalità<sup>10</sup>.

Nel codice penale si guarda alla vittima per definire caratteristiche come l'età, il sesso, l'infermità, le qualifiche soggettive, lo *status* familiare, le circostanze; per individuare un eventuale contributo della vittima nel provocare, concorrere, consentire, difendere o reagire; per lasciare spazi a una sorta di depenalizzazione volontaria, subordinando l'azione penale alla querela della persona offesa oppure, con l'oblazione speciale, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato da parte dell'imputato (art. 162-ter c.p.)<sup>11</sup>; per pure configurare il *typus* delittuoso, grazie a una contestata proiezione vittimo-dogmatica classicamente rivolta alla truffa: un tema d'approfondire<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *NSSDI*, vol. XIX, 1973, p. 7 ss.; M. DONINI, *L'eredità di Bricola e il costituzionalismo penale come metodo. Radici nazionali e sviluppi sovranazionali*, in «DPC» (21 giugno 2012); M. ROMANO, *Ricordo di Franco Bricola*, in *RIDPP*, 4 (1995), p. 1024 ss.

<sup>11</sup> Cfr. V. DEL TUFO, *Vittima del reato*, cit.

<sup>12</sup> Sotto § 17. *Vittime nella dogmatica*

Con la riforma Cartabia si è aggiunta diversa attenzione normativa per la vittima, e anche di questo si dirà<sup>13</sup>. Nell'attesa di tanto dire, il riferimento non sarà più alla vittima ma alle vittime. Il concetto è ormai di genere, mal rappresentato dall'uso del singolare anche perché, nell'amministrazione della penalità, le *vittime* assumono connotazioni di specie secondo sostanza, forma ed esecuzione delle *agenzie di controllo* coinvolte.

## **8. Le super vittime**

È una promessa: presto si argomenterà di vittimo-dogmatica, di riforma Cartabia, e pure del perché la definizione della responsabilità penale, gestita dallo Stato, passi per un processo che mette al margine il ruolo delle vittime: prima, *persone offese* dal reato, poi, eventuali *parti civili* in giudizio (artt. 74 ss. 90 ss. c.p.p.).

Fin d'ora, si può tuttavia rilevare che, almeno con riferimento ad alcune tipologie di devianza criminale, le vittime non solo sembrano svolgere un ruolo secondario, ma rischiano pure di diventare *vittime* dello stesso processo chiamato ad ascrivere la responsabilità da reato, secondo un fenomeno noto come *vittimizzazione secondaria*<sup>14</sup>.

Cercando esempio nella cronaca, mai morigerata (caso Gisèle Pelicot): quando una donna viene per anni drogata dal marito, che la violenta e la fa violentare da decine di sconosciuti; quando per denunciare il fatto, definire il ruolo di autori e di vittime, essere monito per quel che può avvenire nel silenzio delle mura domestiche; quando per tutto ciò e per sé stessa affronta la morbosità dei media, rinuncia all'anonimato mostrandosi alle telecamere che seguono il processo, ebbene, qualcosa stona. Le vittime, per essere riconosciute come tali sono, di fatto, costrette ad aumentare la loro dose di sofferenza: devono diventare una specie di *super vittime*. Molto triste, in parte evitabile, partendo da norme deontologiche, formazione professionale, ripensamento culturale.

## **9. Realtà empirica e falso istituzionale sulle vittime**

---

<sup>13</sup> Sotto § 12.

10. *Giustizia riparativa, prestazionale, mediata per le vittime.*

<sup>14</sup> M. BOUCHARD, *Secondary victimization according to the European Court of Human Rights*, in «DPU» (9 giugno 2021), p. 17; COMMISSIONE PARLAMENTARE, *La vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale*, Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, 2022; M. MONZANI, *Il modello circolare di vittimizzazione: dalla percezione del rischio alla consapevolezza della vittimizzazione*, Milano, don2019.

L'appunto sulla vittimizzazione secondaria è vero. Fotografa una realtà empiricamente verificabile in tanti processi per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, abusi sui minori, abuso di autorità, molestie, *mobbing*; quando non si ha a che fare con crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidi.

Ma è un appunto istituzionalmente falso e politicamente manipolabile. Le vittime non sono mai dimenticate dall'ordinamento, perché sono la *ragione sociale* di buona parte della sua esistenza, ossia, di un complesso di norme che danno ordine e disciplina a istituzioni, attività, fenomeni con una proiezione sociale significativa.

Se altro strumento di prevenzione, contenimento, repressione non raggiunge lo scopo socialmente prefisso, la politica criminale predispone un apparato istituzionale che sottrae la risposta penale al singolo, lo priva della vendetta e tenta di contenere le devianze criminali. *In nome del popolo italiano*, l'ordinamento penale punisce situazioni in cui la vita viene negata, l'integrità fisica e la sfera sessuale pregiudicata, la sicurezza dei commerci compromessa, la proprietà violata e altro – tanto altro – che sia bene giuridico, diritto, valore socialmente e individualmente significativo (cfr. art. 546/1 *lett. a c.p.p.*).

Pertanto, l'esistenza stessa di una definizione statutale di particolare devianza criminale cristallizzata in reati, così come di istituzioni deputate alla loro prevenzione, indagine, accertamento, e all'esecuzione delle conseguenti pene, rendono plausibile sostenere che la vittima non è mai concettualmente dimenticata. È sulle forme di questa tutela che si può invece discutere. La ragione d'essere delle scienze penalistiche integrate rimane l'offerta di giustizia che dovrebbe essere sentita come tale dalla vittima, dai consociati e pure dal deviante-autore del fatto.

## **10. Giustizia riparativa, prestazionale, mediata per le vittime**

La Giustizia penale è una chimera. È un *working in progress*. È terrena, fallace, irraggiungibile. È irrinunciabile. Giocoforza, può assumere molte forme.

La giustizia riparativa, *interpersonale, mediata*, proposta dalla riforma Cartabia comprende «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore» (art. 42 d.lgs. n. 150/2022) e si stacca dalle ipotesi di giustizia riparativa *prestazionale* già ammesse dal Codice penale. Queste ultime consistono, difatti, in una prestazione ancora riconducibile all'offesa e alla pena per essa prevista.

La riparazione interpersonale cerca, invece, di superare l'incommensurabilità della sofferenza – e la stessa *neutralità istituzionale* della vittima – con forme mediate di riparazione, anche simboliche, perché l'autore del reato non dev'essere privato della possibilità di una riconciliazione: una posizione ideale che si appella alla vittima, per esaltare la possibilità del colpevole di sottoporsi a un procedere risocializzante ritenuto migliore (cfr. artt. 62 n. 6 c.p. e 56 d. lgs 150/2022).

Il richiamo di legge rivela che tra la giustizia prestazionale e quella mediata ci sono punti d'interconnessione veicolati da elementi normativi nuovi e vecchi. La riforma Cartabia ha d'altronde aggiunto come circostanza attenuante comune, alternativa a quelle già previste, «l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo» (art. 62 n. 6 del c.p.). Un'opzione di giustizia riparativa che s'inserisce nel contesto e, dunque, nell'idea stessa della tipicità sanzionatoria, già prevista dal Codice penale in fase di commisurazione della pena, laddove il giudice deve «tenere conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta [...] dalla condotta contemporanea o susseguente al reato» (art. 133 cpv n. 3)<sup>15</sup>.

## **11. Panpenalismo e populismo penale sulle vittime**

Di nuovo: a un potere di punire non corrisponde un dovere di punire. Alla solidarietà per le vittime, all'empatia per le vittime, alla stessa autorevolezza provocata dalla sofferenza delle vittime va concesso spazio ma non centralità<sup>16</sup>.

Dalla triste constatazione del panpenalismo che scorrazza nei corridoi della politica e della sua amministrazione, ovvero, dalle sempre nuove fattispecie penali chiamate a regolare troppi aspetti della società da legislatori con poca competenza e molte velleità elettorali, si è arrivati al populismo penale, al giustizialismo politico-giornalistico, all'irrazionalità ordinamentale rappresentata da simboli vuoti, inefficacia strutturale, insofferenza per principi e diritti costituzionali<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Per tutti: M. DONINI, *Paradigma vittimario e idea riparativa. Criteri di orientamento in una potenziale contraddizione di sistema*, cit.

<sup>16</sup> Cfr. V. MANES, *La vittima, eroe contemporaneo*, in *Dirit. Difesa*, 2 (2023), p. 325.

<sup>17</sup> G. AMARELLI, *Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene per lo scambio elettorale politico-mafioso*, in *DPC* (2 maggio 2017); E. AMATI, *“Crudeli illusioni” e populismo vittimario*, in *Dirit. Difesa*, 2 (2023), p. 1 ss.; S. ANASTASIA – M. ANSELMINI – D. FALCINELLI, *Populismo penale: una prospettiva italiana*, Padova, 2020; R. BARTOLI, *Sulle recenti riforme in ambito penale tra populismo, garantismo e costituzionalismo*, in *SP* (3 ottobre 2024); E. BASILE – S. LONATI, *Populismo penale nella riforma della prescrizione*, in <http://lavoce.info> (ultimo accesso 30 aprile 2025); D. BRUNELLI, *Giustizia penale e agone politico: quando il contrasto interpretativo si scioglie nel tifo da stadio*, in *AP*, 1 (2020), p. 1 ss.; G. BUONCOMPAGNI, *L'impronta dei*

Gli effetti sul sistema e sulle vittime reali possono essere devastanti. La sofferenza reale dei singoli diventa la sofferenza potenziale di una comunità che, sempre più, vive bolle di empatia digitale. Ma la sofferenza dimentica la misura, quando una comunità è alla ricerca di catarsi, rassicurazione, consenso. La reazione ignora la proporzione, quando è vista come indugio o cedimento all'offesa. Il sistema s'allinea a nuove direttive e diventa un diverso modo d'intendere la convivenza civile. Le fattispecie di reato non sono più difesa garantita, uno spazio di penalità limitato da principi e regole. Di nuovo: è il trionfo di ogni 'ismo' con radici in *popolo* e nel suo *sano sentimento*. Si è già visto, e non è stato un bene (§ 2 StGB ted. modif. da l. 28 giugno 1935).

## **12. Vittime tra beni giuridici e diritti soggettivi**

Dalla tutela di beni giuridici, concetto con qualche affanno e molte nobiltà, oggi si è tornati alla difesa dei diritti, esperanto limitato ma di largo consumo per le corti costituzionali del mondo occidentale<sup>18</sup>.

Mediaticamente i diritti hanno un profilo migliore rispetto al bene giuridico, non solo per le vittime. Ma che questo cambio di paradigma sia più efficace per contrastare il panpenalismo e il populismo penale è tutto da vedere.

Il diverso grado di determinatezza tra diritti e beni giuridici può giocare un ruolo importante, così come il fatto che la determinatezza dei diritti è in gran parte giurisprudenziale, tanto da pregiudicare o ridefinire il concetto stesso di legalità, soprattutto in proiezione europea.

Sembra ormai vana la richiesta costituzionale di deliberare disposizioni penali sufficientemente definite, ed empiricamente verificabili, con

---

*media sulla scena del crimine*, in Quad. altri Tempi (17 maggio 2018), p. 5; A. CADOPPI, *Il reato penale: teorie e strategie di riduzione della criminalizzazione*, Napoli, 2022; R. CORNELLI, *Contro il panpopulismo. Una proposta di definizione del populismo penale*, in *DPC-TR*, 4 (2019), p. 128 ss.; I. DIAMANTI, *Populismo: una definizione indefinita per eccesso di definizioni*, in *Ital. Eur.* (14 ottobre 2010); G. FIANDACA, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in *Criminalia*, 1 (2013), p. 95 ss.; G. FORNASARI, *'Right to punishment' e principi penalistici una critica della retorica anti-impunità*, Napoli, 2023; M. FROMMEL, *Punitiver Populismus*, in F. HERZOG et al. (a cura di), *Rechtsstaatlicher Strafprozess und Bürgerrechte. Gedächtnisschrift für Edda Weßlau*, Berlino, 2016, p. 495 ss.; V. MANES, *Giustizia mediatica: gli effetti perversi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna, 2022; G. MARRA, *Il sistema penale resiliente e «l'argine rotto al torrente delle opinioni» profili ordinamentali*, in *StUrb*, 3-4 (2021), p. 77 ss.

<sup>18</sup> Cfr. F. VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, in *SP* (13 marzo 2023), p. 1 ss.; A. CAVALIERE, *'Diritti' anziché 'beni giuridici' e 'principi' in diritto penale?* in *SP-Fasc*, 10 (2023), p. 63 ss.; Cfr. R. BIRNBAUM, *Über das Erfordernis einer Rechtsverletzung zum Begriff des Verbrechens*, in *Arch. Crim.*, 1 (1834), p. 149.

conseguente tassativa applicazione del giudice cui le varie tifoserie attribuiscono sia il ruolo di *carnefice* della legalità, con interpretazioni politicamente orientate, sia quello di *vittima* del potere legislativo che, quando legifera, di proposito non definirebbe con sufficiente precisione le fattispecie penali per evitare di assumersi responsabilità di fatto scaricate sul potere giudiziario.

Nella prospettiva operativa di tutela delle vittime, il *bene vita colto con pigra mano dal legislatore* non sembra, tuttavia, troppo lontano dal *diritto alla vita*, sancito dalle fonti normative costituzionali e continuamente rielaborato dalle corti nazionali e sovranazionali.

### **13. Vittime sostituite**

Le questioni del panpenalismo e del populismo penale, così come quelle del conflitto tra i poteri dello Stato non possono che avere riflessi nella politica criminale. Ma anche se non fossero il quotidiano che in realtà sono, sarebbero questioni secondarie rispetto a un problema strutturale, quasi morfologico della penalità.

Se oggi la vittima non è in primo piano, è perché lo Stato interviene in sua vece. E lo fa per gestire il monopolio statale della forza con certezza, equità, efficienza. La stessa idea di monopolio statale trova ragione in queste esigenze. La sostituzione dei ruoli rappresenta una sorta di *deprivatizzazione* della giustizia ritenuta necessaria, sulla scorta di fin troppi esempi della storia sugli effetti nefasti di vendette: forme di auto-justizia, liberazione, castigo, ritorsione «inflitte privatamente ad altri in soddisfazione di un'offesa ricevuta»<sup>19</sup>.

Una posizione che riprende una volta di più gli albori della storia che, con sensibilità religiosa e utilità pratica vedeva, nell'atto individuale socialmente pericoloso, prima un'offesa alla divinità, poi alla comunità e alla persona<sup>20</sup>. Ma se il passato ricorda che la penalità era un affare privato – quando non divino – il presente impone che sia affare di Stato gestito con laicità ecumenica. Troppo complicata è la gestione della giustizia, lo sviluppo delle interazioni sociali, l'eterogeneità dei valori, degli interessi coinvolti, della formalizzazione delle regole, dei parametri costituzionali e sovranazionali.

### **14. Vittime dell'ordinamento**

---

<sup>19</sup> Voce Vendetta - Significato ed etimologia - Vocabolario - Treccani

<sup>20</sup> G. RADBRUCH – H. GWINNER, *Geschichte des Verbrechens*, cit. p. 1 ss.; M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia: scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009.

Quest'assunzione di responsabilità dello Stato, nella gestione della giustizia penale, dovrebbe essere disfunzionale all'abuso dei consociati. E dovrebbe essere coerente. Non solo lo Stato si assume il compito d'intervenire al posto della vittima, ma sanziona ogni reazione individuale che non sia legittima difesa, ovvero, giustificando unicamente la condotta delle vittime che hanno reagito a offesa ingiusta, attuale, proporzionata, nell'impossibilità di ricorrere alla forza pubblica per la tutela di sé e di altri (art. 52 c.p.). Sono elementi fortemente connaturati, anche se non esclusivi degli ordinamenti occidentali.

Di fronte a stravolgimenti normativi, l'ordinamento oppone resistenza, almeno inizialmente. Quando, per esempio in Italia, un legislatore muscolare e social-network orientato ha tentato di ridurre proprio lo spazio della proporzionalità tra offesa e difesa nei luoghi di privata dimora, l'impatto giurisprudenziale è stato minimo e, semmai, ha confessato l'impotenza istituzionale di tutelare le stesse vittime<sup>21</sup>.

## **15. Vittime nel processo**

Il processo è anche teatro, grande teatro nelle intenzioni dello Stato, perché è sì logos, ma anche ethos e pathos. Lo scrisse Aristotele sulla retorica e vale per il processo, che è pure comunicazione verso i consociati, con un *deus ex machina* che risolve il conflitto cercando la prevenzione generale e speciale delle disposizioni penali contestate<sup>22</sup>.

Esaurito il ruolo propulsivo e di controllo come *persone offese dal reato* (artt. 90, 91 c.p.p.), e verificato se siano in *particolare condizione di vulnerabilità* (art. 90-*quater* c.p.), le vittime possono, nel giudizio, solo affiancarsi alla pubblica accusa nell'alveo di una pretesa risarcitoria per fatti di reato (artt. 185 c.p., 74 ss. c.p.p.).

Come anticipato, le vittime non sono però personaggi secondari nella rappresentazione della giustizia penale: rimangono pur sempre la ragione sociale della poliforme attività politico-criminale descritta. Ma è indubbiamente diverso il loro ruolo rispetto a quello dello Stato che accusa e dell'imputato che si difende in una contesa formalizzata qual è il processo. In altri termini, le vittime sono più *ragione* che *azione*, per una scelta di civiltà fondata su esperienza storica, psicologia sociale, utilità pratica; in un

---

<sup>21</sup> C. FIORE, *Legittima difesa, la riflessione del giurista Fiore*, in «ilmattino.it»; M. GALLO, *Due o tre cose sul nuovo volto della legittima difesa*, in *AP*, 2 (2019), p. 7; R. PALAVERA, *Bilancia e pistola: la prova dell'elemento psicologico «oltre il ragionevole dubbio» in un caso di legittima difesa putativo*, in *RIDPP*, 4 (2006), p. 1665 ss.

<sup>22</sup> ARISTOTELE, *Retorica*, tradotto da Cristina Viano, Bari-Roma, 2021; S. SATTA, *Il giorno del giudizio*, Milano, 12° ed., 2011.

contesto di *ordini sociali spontanei*<sup>23</sup>. Almeno sulla carta, il processo, e la pretesa di giustizia di cui sono parte, risulta in tal modo più equilibrato: dà misura all'emozione, si allontana dall'eccesso, offre uguaglianza, certezza, visione d'insieme.

## **16. Vittime nella Costituzione?**

Ma questo ruolo processuale è, oggi, sufficiente alla vittima stessa e alla comunità che con essa s'identifica?

Sembra di no. Il riconoscimento delle vittime nel sistema ordinamentale è in sofferenza. Di converso, anche quello dello Stato. Lo Stato si adopererebbe troppo per gli autori del reato, poco per le vittime e, comunque, male per tanta opinione pubblica. Molta politica che foraggia il comune sentire — e dal comune sentire è foraggiata — invoca altro.

Le ragioni della de-privatizzazione della risposta penale accarezzano l'idea della reazione individuale. Idea sostenuta anche da forze politiche che dovrebbero avere cara una visione muscolare dello Stato: contraddizione che annaspa in un mare di proposte politiche di *parte e senz'arte*.

Sugli stravolgimenti della legittima difesa si è accennato. Sull'impulso internazionale per una rivalutazione del ruolo, non solo processuale, della vittima si citano in nota solo alcuni riferimenti normativi<sup>24</sup>. Quanto ancora si pone all'attenzione è, invece, un recente disegno di legge su testo congiunto di *Fratelli d'Italia, Partito Democratico, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra*.

In pratica, pochi partiti dell'arco costituzionale si sono sottratti all'ennesima proposta di modifica dell'art. 111 della Costituzione

---

<sup>23</sup> G. MARRA, *Extrema ratio ed ordini sociali spontanei: un criterio di sindacato sulle fattispecie penali eccessive*, Torino, 2018.

<sup>24</sup> Il riferimento è alla funzione dell'ascolto offerto dalle testimonianze, in alcuni grandi processi per crimini internazionali; alla riscoperta della penalità in un contesto globale da parte di chi è stato attore o spettatore del Trattato di Roma; a importanti *input* normativi internazionali, tra cui: la Convenzione del Consiglio d'Europa per la *prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2011; la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per *norme minime in materia di diritti, supporto e protezione delle vittime di reato*, Dir. 2012/29/UE; per l'indennizzo alle vittime di reato 2004/80/CE; la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, 1979; la Dichiarazione delle Nazioni Unite per i *diritti delle vittime di reato e degli abusi di potere*, 1985. Sempre a titolo di esempio si citano, infine, gli interventi normativi nazionali, più volte novellati, introdotti dalla l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. *Codice rosso per la protezione delle vittime di violenza domestica e di genere*; l. 22 maggio 2017, n. 71 per le vittime di *cyberbullismo*; d. lgs. 15 ottobre 2016, n. 227, attua la Dir. UE 2012/29/UE per *norme minime in materia di diritti, supporto e protezione delle vittime di reato*; l. 9 gennaio 2006, n. 7 per la *tutela delle vittime di reati connessi alla violenza*; l. 28 aprile 2016, n. 107 per la *prevenzione e il contrasto della violenza di genere*.

prescrivendo, programmando, enunciando – verbo alla carta, secondo i risultati – che «La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato»<sup>25</sup>. Concetto superfluo, se si ricorda la fonte della legittimità del sistema punitivo statale sopra nominata; concetto da studiare, se si prospettano forme di giustizia riparativa di natura prestazionale o mediata; concetto pericoloso, se si segue l'odore del sangue e della vendetta.

A Costituzione invariata, il ruolo delle vittime non è affatto ignorato dalla Consulta. Giurisprudenza costituzionale ricorda che vi è un dovere minimo di tutela della vita che non permette d'ignorare la criminalizzazione dell'omicidio del consenziente, dell'istigazione e dell'aiuto al suicidio (C. cost. 50/2022); e vi è pure un diritto a svolgere indagini effettive in caso di tortura (C. cost. 192/2023 - caso Regeni), insieme a un diritto alla verità sancito dalla giurisprudenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CoEDU, grande camera 13.12.2012 El-Masri/Macedonia)<sup>26</sup>.

## **17. Vittime nella dogmatica**

Si cambia prospettiva, con l'ibridazione tra vittime e autori. La vittimodogmatica considera, infatti, la stessa condotta della vittima come un possibile fattore di esclusione della tipicità o dell'antigiuridicità del fatto. L'idea è che lo Stato non debba offrire protezione a chi può difendersi da sé. In pratica, presuppone come requisito di sistema un dovere di diligenza dei consociati nella difesa dall'illecito.

Questa idea troverebbe sede dogmatica in regole interpretative vittimologiche<sup>27</sup>; nella necessaria sussidiarietà dell'intervento penalistico; in *topos* d'imputazione oggettiva che pongono la provocazione o l'autoesposizione al pericolo della vittima fuori dallo scopo della norma violata<sup>28</sup>. La prospettiva è affascinante ma non è sostenibile, nei presupposti e nelle conseguenze. Va oltre una già opinabile chiamata in corresponsabilità della vittima, configurando un'ascrizione generalizzata di responsabilità *ad escludendum* rispetto a chi altrimenti sarebbe l'autore di reato.

Una simile ascrizione di responsabilità dovrebbe essere espressamente voluta dal legislatore e sarebbe comunque perniciosa dal punto di vista politico-criminale: la protezione penale diventerebbe insicura e la sfera di libertà dei consociati ristretta, senza più distinguere chi vuole l'illecito da

---

<sup>25</sup> Cfr. M. DONINI, *L'idea riparativa per un umanesimo penale*, in «l'Unità» (2 luglio 2023), p. 356.

<sup>26</sup> F. VIGANÒ, *Verità e giustizia riparativa*, in *SP* (20 settembre 2024), p. 6.

<sup>27</sup> B. SCHÜNEMANN, *ZStW* 90 (1978), p. 11 ss.

<sup>28</sup> C. ROXIN, *Strafrecht: Allgemeiner Teil. Band 1: Grundlagen, der Aufbau der Verbrechenslehre*, München, 4<sup>o</sup> ed., 2006, p. 726 ss.

chi lo subisce pur potendolo evitare. In altri termini: l'esporsi all'illecito non annulla la responsabilità di chi lo commette.

Ciò non toglie che, come elemento interpretativo legato alla valutazione dello scopo della norma, una completa esposizione all'illecito rende la vittima qualcosa di simile a un coautore del reato: somiglianza che non vuol dire identità, ma fattore utilizzabile nella definizione giudiziale della responsabilità penale. È però un fattore da valutare con molta attenzione, solo in presenza di una significativa quanto consapevole esposizione all'illecito da parte della vittima-coautrice del reato. Al di fuori di questi limiti, lo spazio dove valutare la condotta 'agevolatrice' della vittima è nella commisurazione della pena<sup>29</sup>.

## **18. Vittime nella criminologia**

A volte il non detto è più importante del detto, perlomeno confessa un tentativo di selezionare le informazioni: gesto utile quando il problema dell'informazione è la sua mole.

Con questa incursione penalisticamente integrata nel mondo delle vittime, infatti, nulla si è detto su un tema che meriterebbe altro studio: la vittimologia.

La vittimologia è la risposta della criminologia alla presunta disattenzione penalistica per le vittime. Ignorare le vittime nelle dinamiche della devianza, vorrebbe dire perdere parte dell'elemento empirico, il dato di realtà oggetto della criminologia nel suo complesso. La vittimologia come espressione della criminologia e delle scienze penali integrate non può permetterselo<sup>30</sup>.

Nella devianza criminale ci sono autori cui è collegata una condotta-atteggiamento-esistenza e, appunto, una o più vittime. A volte, con condotte diffuse e sottovalutazione del bene giuridico, come nei reati contro l'*ambiente*, le vittime si confondono con l'antropomorfismo della comunità e si dissolvono in un'esternalità economica; a volte, come nei reati contro il *sentimento religioso*, ci sono fedeli con auto-procura divina

---

<sup>29</sup> Cfr. C. ROXIN, *Strafrecht: Allgemeiner Teil. Band 1: Grundlagen, der Aufbau der Verbrechenlehre*, cit., p. 722 ss. Cfr. T. HILLENKAMP, *Was macht eigentlich die Viktimodogmatik?* in *Eine Zwischenbilanz Zur „viktinologischen Maxime“ Als Gesetzgeb.- Auslegungs- Zurechnungs- Strafz.*, 129 (2017) 3, p. 596 ss.; V. DEL TUFO, *Vittima del reato*, in *ED*, vol. XLVI, Milano, 1993, p. 1 ss.

<sup>30</sup>H. von HENTIG, *The criminal & his victim: studies in the sociobiology of crime*, New York, 1979; T. GÖRGEN, *Viktinologie*, in «Handb. Forensischen Psychiatr. Band 4 Kriminol. Forensische Psychiatr.» (2009), Berlino, p. 236 ss.; C. LATINI, "Nati vittime". *Prime note sulle origini della vittimologia in italia*, in *Iurisdictio*, 16 (2020) ; T. HINZ, *Viktinologische Grundlagen und Theorien*, in *Viktinologie des Menschenhandels im Kontext von Migration und Flucht*, Berlino, 2024, p. 45 ss. Una partizione in H. H. JESCHECK, *Lehrbuch des Strafrechts: Allgemeiner Teil*, New York, 4° ed., 1988.

che si sentono offesi; a volte, come negli *oziosi e vagabondi*, nei diversi per *tendenze sessuali*, negli *incapaci*, nelle *etnie e razze*, cicliche aberrazioni della politica individuano una qualche devianza criminale e, perciò, offesa a una componente sociale e di potere.

La vittimologia si diletta così a trovare classificazioni e tipologie: a volte gabbie, a volte strumenti d'ordine, a volte elucubrazioni inutili. Con queste avvertenze, s'individua una vittima *passiva*, tale quando il suo contributo non è criminologicamente significativo; *accidentale*, per via del caso che la pone in questo ruolo; *simbolica*, in ragione degli intendimenti dell'autore siano essi politici o religiosi; *sbagliata*, perché doveva essere altra; *provocatrice*, se la vittima volontariamente sfida l'autore e, *provocatrice inconscia*, se non ha, appunto, consapevolezza della provocazione<sup>31</sup>.

Più interessante è la ricerca delle caratteristiche personali, contestuali, ambientali che hanno la potenzialità d'incidere sulla stessa vittimizzazione, traducendosi in incoraggiamenti, esposizione al rischio, vulnerabilità, opportunità, attrattività. Gli studi sono molti, influenzati dagli approcci scientifici e dal mutare dei fattori sociali, culturali, politici, religiosi. In generale, la vittimologia conferma sé stessa e le ragioni della sua specialità all'interno degli studi criminologici<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Cfr. J. VON BUCH – R. MÜLLER – D. KÖHLER, *Viktologie–Ich bin kein Opfertyp! in Einführung in die Rechtspsychologie: Grundlagen und Praxis der Forensischen und Kriminalpsychologie*, Berlino, 2022, p. 105 ss.

<sup>32</sup> Cfr. R. F. SPARKS, *Research on victims of crime: Accomplishments, issues, and new directions*, vol. 82, US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Alcohol ..., 1982; M. BARDI, *Vittime e risarcimento: un percorso tra riflessioni criminologiche e vincoli normativi*, in *Crim. Delictum*, 4 (2014), p. 32; C. BERNASCONI, *Dalla vittimologia al vittimocentrismo: cosa resta della tradizione reocentrica?*, in *Criminalia*, 1 (2021), p. 209 ss.; R. BIANCHETTI, *Criminologia postmoderna e vittimologia umanistica: autori e vittime di reato*, in R. BIANCHETTI et al. (a cura di), *Autore e vittime di reato. Gli obblighi dello Stato alla lice del diritto internazionale*, Santarcangelo di Romagna, 2017, p. 9 ss.; R. BISI (a cura di), *Vittimologia: dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Genova, 2004; N. CARDINALE, *Il mancato sostegno alle madri vittime di violenza domestica: una nuova condanna per l'Italia da parte della Corte edu*, in *SP* (1 marzo 2022), p. 6; L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *RIDPP*, 4 (2013), p. 1760 ss.; M. F. CORTESI, *Le nuove disposizioni sulla "vittima" del reato*, in *DPP*, 1 (2023), p. 215 ss.; V. DEL TUFO, *Profili critici della vittimodomatica. Comportamento della vittima e delitto di truffa*, Milano, 1990; L. DONATI, *L'ascesa della vittima, il crepuscolo dell'imputato*, in *SP* (27 settembre 2024); M. DONINI, *Paradigma vittimario e idea riparativa. Criteri di orientamento in una potenziale contraddizione di sistema*, in *Dir. Difesa* (16 luglio 2024); W. HASSEMER – K. MATUSSEK, *Das Opfer als Verfolger: Ermittlungen des Verletzten im Strafverfahren*, P. Lang, 1996; V. MASARONE, *L'attuale posizione della vittima nel diritto penale positivo: verso un diritto penale "per tipo di vittima"?*, in *AP*, 3 (2017), p. 1 ss.; M. MONZANI – E. BERTOLI, *Manuale di vittimologia: nuovi modelli esplicativi in criminologia e vittimologia*, Padova, 2016; M. PERSICO, *Profili attuali della vittimologia in diritto penale*, in *Quad. Sci. Penal.*, (2005), p. 469 ss.; I. SFORZA, *La vittima davanti alla Corte*

In breve, senza la vittima viene meno il dato empirico e lo stesso concetto di devianza criminale quale fonte di preoccupazione della politica-criminale. Scienza penalistica integrata e rispetto della persona possono dare spazio ad analisi che, cercando la vittima, non perdano di vista la dignità dell'uomo e le sue paure, nel contesto della risposta istituzionale approntata per il contenimento del fenomeno criminale. A queste condizioni, la politica potrebbe persino decidere di sbirciare seriamente studi che cercano ragione, ordine, comprensione nell'umano troppo umano dei suoi elettori.

## **19. Conclusione senza vittime**

Il ruolo delle vittime si è rivelato centrale e periferico insieme. Non è un ossimoro se si concorda su quanto argomentato circa la ragione sociale della penalità e la ricerca di un equilibrio nel triangolo della sofferenza tra vittime-autori-società. Gli strumenti per gestirla sono complessi. È richiesta attenzione e consapevolezza politico-criminale per la gestione vittimologica del dato empirico e per quella giuridico-istituzionale del sistema penale, curando anche elementi riparatori prestazionali e mediati senza, però, introdurre configurazioni strutturali della tipicità e dell'antigiuridicità fondate su una corresponsabilità della vittima, così come auspicato dalla vittimo-dogmatica.

**Abstract (ENG):** Without victims, both empirical evidence and the concept of criminal deviance as a foundation for criminal policy lose their significance. An integrated approach to Criminal Law, Criminology and Criminal Policy grounded in respect for human dignity, can pave the way for research that focuses on victims while maintaining an awareness of human fears within institutional responses to crime. In this context, policymakers might be encouraged to engage with studies that explore rationality, structure, and understanding within the deep human dimensions of society.

**Key words (ENG):** Victim and Criminal Law, integrated approach to Criminal Law, Criminology and Criminal Policy, human dignity, penal populism.

---

*penale internazionale: singolarità della figura e suoi poteri processuali*, in DPP, 8 (2018), p. 1073 ss.; S. SICURELLA, *Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima*, in Riv. Criminol. Vittimologia e Sicurezza, (2012), Società Italiana Vittimologia, p. 14 ss.; S. VEZZADINI, *Vittime e vittimologia*, in *Sociologia della devianza e del crimine. Prospettive, ambiti e sviluppi contemporanei*, Milano, 2021, p. 559 ss.